



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 27 febbraio 2007

Prot. n. 03561

A tutte le

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
- UFFICIALI DI GARA

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: **nuovo regolamento pareri impianti sportivi**

Con la presente si invia, per opportuna conoscenza, quanto ricevuto dalla CONI Servizi S.p.A. – Consulenza e Normativa Impianti Sportivi, in merito all'aggiornamento del "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Allegato n. 1
Deliberazione n. 1354
Giunzione del 28 FEB 2007

RELA ZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE

Oggetto: Aggiornamento del "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva"

Con deliberazione n. 1219 del 27 marzo 2002 il Consiglio Nazionale ha approvato il testo del regolamento in oggetto che è utilizzato dalle strutture centrali e periferiche dell'Ente per i pareri che il CONI è chiamato ad esprimere ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge (Decreto Legge 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni; Decreto Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 56; Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 e successivi aggiornamenti)

Si rende oggi necessario aggiornare il testo del regolamento per:

- recepire le variazioni introdotte dalla legislazione
- aggiornare e snellire le procedure
- limitare i tempi per l'emissione dei pareri

Il nuovo testo contiene alcune modifiche che possono essere così riassunte

- Snellimento delle procedure e limitazione dei tempi per i pareri di competenza della C.I.S. Nazionale: il tempo massimo per l'emissione del parere viene portato da 120 a 90 giorni.(articolo 2.3 del vecchio regolamento)
- Snellimento delle procedure e limitazione dei tempi per i pareri di competenza del Comitato Provinciale su importi di intervento non superiori a € 258.228,45 (articolo 2.3 del vecchio regolamento)
- Ridefinizione della composizione e delle modalità di funzionamento della C.I.S. Regionale e trasferimento delle funzioni svolte dal Tecnico Regionale incaricato nella procedura di approvazione dei progetti (articoli 2.2.2, 2.3, 2.7, 6.2, 6.3 del vecchio regolamento).
Le funzioni già svolte dal Tecnico Regionale incaricato sono state modificate come segue:

- La funzione di Segretario della Commissione Impianti Sportivi Regionale viene affidata al vice Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva (articolo 2.2.2 quarto comma del vecchio regolamento).
- La procedura di controllo della documentazione per il riscontro della completezza delle pratiche di competenza della C.I.S. Nazionale, richiesta di documentazione integrativa eventuale e compilazione del modulo di preistruttoria è stata eliminata, trasferendo il riscontro alla sola C.I.S. Nazionale, ma viene mantenuta la facoltà degli organi territoriali di proporre osservazioni sul progetto (articolo 2.3 secondo comma del vecchio regolamento).
- La procedura di istruttoria delle pratiche di competenza delle C.I.S. Regionali passa al Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva (articolo 2.3 quinto comma del vecchio regolamento).
- L'istruttoria del progetto, nel caso che il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva della provincia di competenza, abbia provveduto o collaborato in qualsiasi modo alla progettazione delle opere oggetto dell'esame, viene affidata al Vice Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva o, in caso di impedimento, ad altro componente della Commissione indicato dal Presidente della Commissione (articolo 2.2.2 ottavo comma del vecchio regolamento).

Ing. Francesco Romussi
Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze I.S

Allegato n. 2
Deliberazione n. 1354
Riunione del 28 FEB 2007

REGOLAMENTO PER L'EMISSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA DEL CONI SUGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI N. 110 del 27-FEB 2007

Art. 1 – COMPETENZE DEL CONI

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal D.L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successivi aggiornamenti, dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, dagli accordi intervenuti con l'Istituto per il Credito Sportivo e dalle convenzioni con altri soggetti nell'ambito dei propri fini istituzionali, rientra tra le competenze del CONI l'emissione dei pareri di seguito indicati:

1.1 - Pareri in linea tecnico sportiva sui progetti di acquisto, nuova realizzazione e trasformazione di impianti sportivi (Decreto Legge n. 526 del 2 aprile 1968 e successivi aggiornamenti);

1.2 - Pareri per la vigilanza connessi all'attuazione dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 22 del Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e successive modifiche e integrazioni;

1.3 - Pareri tecnici per convenzioni specifiche relative alla realizzazione di opere assimilabili a quelle sportive o comunque funzionali alle finalità indicate nelle convenzioni stesse e pareri per l'acquisto di attrezzi sportivi;

1.4 - Pareri per la concessione e l'erogazione di mutui da parte dell'I.C.S. (Istituto per il Credito Sportivo).

Art. 2 - PARERI IN LINEA TECNICO SPORTIVA

I pareri hanno per oggetto gli impianti sportivi, cioè le realizzazioni edili destinate alla pratica di discipline sportive regolate da norme delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, ovvero destinate ad attività propedeutiche o di mantenimento di tali discipline secondo quanto riportato nelle Norme CONI.

Nel caso in cui gli interventi siano di tipo misto, i pareri sono limitati ai soli impianti sportivi, alle parti di uso comune ed alle eventuali relazioni tra le parti sportive e le altre parti a diversa destinazione.

I pareri sono espressi a richiesta degli aventi titolo alla realizzazione degli interventi, o di altri soggetti da questi autorizzati, sulla documentazione fornita dai richiedenti stessi sotto la loro responsabilità, valutando la conformità delle opere oggetto di intervento alle Norme CONI sull'impiantistica sportiva e più in generale a criteri di funzionalità tecnico sportiva, vale a dire di rispondenza delle opere alle esigenze dei diversi utilizzatori: atleti, giudici di gara, allenatori, personale addetto, eventuali spettatori ed utenti in generale.

2.1 - Soggetti preposti all'emissione dei pareri

I pareri sono di competenza:

- della Commissione Impianti Sportivi del CONI (C.I.S.) quando l'importo degli interventi risulti superiore a € 1.032.913,80;
- del Presidente del Comitato Provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico sportivo effettuato dalla Commissione Impianti Sportivi Regionale (C.I.S.R.), per importo degli interventi superiore a € 258.228,45 e non superiore a € 1.032.913,80;
- del Presidente del Comitato Provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico sportivo del Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva, quando l'importo degli interventi risulti non superiore a € 258.228,45.

2.2 - Limiti delle competenze dei soggetti preposti all'emissione dei pareri

Nell'individuazione dei limiti di competenza si fa riferimento, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, all'importo dell'intervento. Tale importo si intende definito come importo complessivo depurato dalle spese per:

- a) eventuale acquisto delle aree;
- b) competenze tecniche (indagini, progettazione, direzione lavori, collaudo);
- c) attrezzi sportivi e arredi;
- d) eventuali oneri per attivazione di utenze varie;
- e) oneri fiscali.

Per gli interventi configurabili come stralci di un progetto più generale definito, si fa riferimento all'importo di tale progetto generale.

2.2.1 - Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.)

La composizione della Commissione ed il suo funzionamento sono oggetto di apposito Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2.2.2 - Commissione Impianti Sportivi Regionale (C.I.S.R.)

Componenti della Commissione sono:

- i Consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva o loro sostituti nominati dal Presidente del Comitato Provinciale;
- il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva della regione di appartenenza o il suo sostituto nominato dal Presidente del Comitato Regionale.

Può assistere alle riunioni, senza diritto di voto, anche il Presidente del Comitato Regionale.

Possono essere presenti alle riunioni, come componenti, fino ad un massimo di tre, esperti di Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CONI, ovvero esperti del settore dell'impiantistica sportiva, nominati dal Presidente del Comitato Regionale.

Il Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva svolge le funzioni di Presidente della Commissione; in sua assenza tali funzioni sono svolte dal Vice Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva o dal Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva più anziano.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Vice Consulente Regionale per l'impiantistica sportiva o da altro componente della Commissione indicato dal Presidente della Commissione stessa.

Per la Valle D'Aosta e per le Province Autonome di Bolzano e Trento, le funzioni della C.I.S.R. sono svolte dai Consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva in carica.

Le riunioni della C.I.S.R. sono convocate dal Presidente della Commissione e sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti ed il Presidente; quest'ultimo concorre alla formazione del numero legale. Hanno diritto al voto il Presidente ed i componenti. L'assenza ingiustificata di un componente e del suo sostituto a più di tre riunioni nel corso dell'anno, determina la loro decadenza della carica di componenti della Commissione e di Consulenti tecnici.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice con prevalenza, in caso di parità, del giudizio del Presidente. Delle riunioni è redatto, a cura del Segretario, un verbale che dovrà essere sottoscritto dai componenti, dal Segretario e dal Presidente; il verbale sarà conservato agli atti a cura del Segretario.

Non può partecipare alle riunioni il componente che ha provveduto o collaborato in qualsiasi modo alla progettazione delle opere oggetto dell'esame. Nel caso che tale componente sia il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva della provincia di competenza, anche l'istruttoria del progetto sarà affidata al Vice Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva o, in caso di impedimento, ad altro componente della Commissione indicato dal Presidente della Commissione.

Ai componenti partecipanti alle riunioni, spetta un gettone di presenza, la cui entità è stabilita con deliberazione della Giunta Nazionale e, ove operanti fuori sede, il rimborso delle spese di trasferta secondo le modalità previste per gli organi tecnici territoriali.

2.3 - Modalità e termini di emissione dei pareri

2.3.1 - Pareri di competenza della Commissione Impianti Sportivi Nazionale

La richiesta di parere e una copia della relativa documentazione devono essere presentate alla segreteria del Comitato Provinciale competente per territorio, che provvederà a fornire agli interessati la modulistica necessaria e le informazioni al riguardo. All'atto della presentazione il Comitato Provinciale apporrà visto con data sulla richiesta di parere.

Il richiedente dovrà, quindi, presentare alla segreteria della C.I.S. Nazionale la richiesta di parere già vistata dal Comitato Provinciale e la relativa documentazione. La data di ricevimento della domanda alla C.I.S. Nazionale dovrà risultare da apposito protocollo e ad essa si farà riferimento per tutti i termini previsti nel regolamento della C.I.S. Nazionale.

Il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva trasmetterà tempestivamente la copia presentata dal richiedente alla C.I.S. Regionale. Entro trenta giorni dalla data del visto il Presidente della C.I.S. Regionale ha facoltà di far pervenire alla C.I.S. Nazionale eventuali osservazioni emerse sulla rispondenza dell'intervento alla realtà impiantistica territoriale, ovvero altre osservazioni sul progetto medesimo. La C.I.S. Nazionale ha facoltà di segnalare tali osservazioni nella formulazione del parere di competenza.

Il Presidente della C.I.S. Nazionale, in casi ritenuti urgenti, ha facoltà di sollecitare a mezzo fax o telegramma al Presidente della C.I.S. Regionale l'invio delle osservazioni.

Trascorso il termine di 48 ore dal sollecito la documentazione potrà comunque essere presentata alla C.I.S. Nazionale per il parere di competenza.

Le procedure per l'emissione dei pareri della C.I.S. Nazionale sono oggetto di apposito Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale.

Il parere è comunicato agli interessati per iscritto. Copia del parere espresso dalla C.I.S. Nazionale è trasmessa al Comitato Regionale e Provinciale competenti per territorio.

2.3.2 - Pareri di competenza dei Presidenti dei Comitati Provinciali

La richiesta di parere e la relativa documentazione devono essere presentate al Comitato Provinciale competente per territorio che provvederà a fornire agli interessati la modulistica necessaria e le informazioni al riguardo. La data di ricevimento della domanda dovrà risultare da apposito protocollo e ad essa si farà riferimento per tutti i termini successivamente specificati.

Le pratiche di competenza della C.I.S. Regionale sono istruite a cura del Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva della provincia competente che ne riscontra la completezza e provvede a richiedere agli interessati eventuale documentazione integrativa.

2.3.2.1 - Importi degli interventi superiori a € 258.228,45 e non superiori a € 1.032.913,80

La pratica, corredata dei risultati dell'istruttoria su apposita modulistica, dovrà essere trasmessa alla C.I.S. Regionale entro quindici giorni dalla data del ricevimento. Tale termine è interrotto una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa che dovrà risultare da specifica corrispondenza scritta. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, la documentazione presentata dovrà essere comunque trasmessa alla C.I.S. Regionale con le risultanze dell'istruttoria effettuata.

Il parere verrà espresso nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricevimento. Tale termine può essere interrotto nel caso di richiesta di supplementi di documentazione in fase di istruttoria o di esame. In ogni caso, decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, dovrà essere espresso un parere sulla documentazione disponibile.

Le Commissioni hanno facoltà di richiedere pareri preliminari consultivi alle Federazioni Sportive ovvero ad altri organi di controllo; la richiesta di tali pareri consultivi non interrompe i termini anzidetti per l'emissione del parere.

2.3.2.2 - Importi degli interventi non superiori a € 258.228,45

Il parere sarà espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Tale termine è interrotto una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa che dovrà risultare da specifica corrispondenza scritta. Anche in caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, dovrà essere espresso un parere sulla documentazione disponibile.

2.3.2.3 - Trasmissione dei pareri

Tutti i pareri sono comunicati agli interessati per iscritto. Copia del parere espresso dal Comitato Provinciale è trasmessa al Comitato Regionale ed alla C.I.S. Nazionale. I dati da comunicare alla C.I.S. Nazionale sono i seguenti:

- numero del parere, protocollo e data;

- denominazione del richiedente avente titolo (società, comune, federazione o altro) e indirizzo;
- tipologia e descrizione dell'intervento, specificando se trattasi di intervento nuovo, esistente, recupero, stralcio o altro;
- importo totale delle opere sportive;
- importo e fonte dell'eventuale finanziamento previsto;
- eventuali osservazioni tecniche o prescrizioni del parere;
- motivazioni dell'eventuale parere non favorevole.

2.4 - Caratteristiche dei pareri

I pareri sono espressi valutando la conformità delle opere oggetto di intervento a criteri di funzionalità tecnico sportiva.

L'esame è effettuato tenendo conto delle norme tecniche delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate Nazionali ed Internazionali, a seconda del livello di pratica sportiva previsto, delle norme del CONI e di quelle di legge per gli aspetti connessi alla funzionalità tecnico sportiva sopra definita.

I pareri non riguardano gli aspetti di specifica competenza di altri organi che a qualsiasi titolo sono chiamati ad esprimersi in merito all'intervento, né si riferiscono all'opportunità o convenienza della realizzazione o alla congruità della relativa spesa.

Ferma restando tale caratteristica, i pareri possono tuttavia riportare, ove se ne ravvisi l'opportunità, anche considerazioni aggiuntive relative alla realizzazione dell'intervento ed alle sue caratteristiche costruttive, funzionali e gestionali.

In relazione ai contenuti delle disposizioni di Legge, i pareri sono espressi su progetti di acquisto o progetti di opere da realizzare. Non riguardano quindi opere già realizzate.

I pareri possono essere favorevoli o non favorevoli; questi ultimi sono motivati. I pareri favorevoli possono essere condizionati all'introduzione di modifiche o al rispetto di prescrizioni nel caso in cui tali modifiche o prescrizioni non comportino sostanziali mutamenti delle opere.

Possono essere espressi pareri anche su interventi, sempre relativi ad impianti sportivi, che non interessino aspetti tecnico sportivi; in tal caso il parere riporterà tale circostanza.

Possono essere espressi pareri su interventi che prevedano la realizzazione delle opere in più stralci; in tal caso, se richiesto, i pareri possono essere espressi oltre che sull'intera opera, anche sui singoli stralci, i quali devono comunque prevedere impianti agibili e funzionali; sempre in tal caso, nella formulazione del parere, sarà indicato se le opere relative al singolo stralcio consentano o meno la possibilità della loro utilizzazione a fini sportivi. Non possono essere espressi pareri favorevoli su stralci non inseriti in un progetto generale definito che nella sua realizzazione finale consenta l'utilizzazione sportiva delle opere da realizzare.

Ove gli interventi sui quali è stato espresso parere favorevole subiscano successive modifiche o integrazioni dovranno essere sottoposti a nuovo esame da parte dell'organo che ha rilasciato il precedente parere.

Nel caso in cui le modifiche attengano soltanto l'aspetto economico (perizie suppletive) ed il parere del CONI sia previsto ai fini del finanziamento, competente ad esprimersi al riguardo, indipendentemente dall'importo delle opere, sarà il Comitato Provinciale con esame tecnico del Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva.

2.5 - Documentazione sulla quale esprimere i pareri

La documentazione sulla quale esprimere i pareri deve illustrare compiutamente l'intervento per gli aspetti oggetto d'esame. Gli elaborati grafici dovranno corrispondere a quelli del progetto definitivo, come indicato dalla legislazione vigente. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta e timbrata dal richiedente il parere (per gli Enti Pubblici, ovvero per gli impianti in concessione da parte di Enti Pubblici, dal Responsabile del Procedimento per l'Ente) e, per le nuove realizzazioni o trasformazioni dell'esistente, dal progettista.

La documentazione dovrà comprendere:

2.5.1 - Domanda per richiesta di parere da redigere sul modulo predisposto, compilato a firma del richiedente il parere (vedi Art. 2, comma terzo)

2.5.2 - Relazione illustrativa con l'indicazione di:

- a) destinazione delle opere con elencazione delle attività sportive previste e dei relativi livelli di pratica (ad es.: agonistica, amatoriale, propedeutica o di mantenimento dell'attività sportiva, ecc.);
- b) descrizione delle opere con particolare riferimento alle parti di interesse sportivo;
- c) descrizione degli impianti tecnici con indicazione dei requisiti ambientali termigrometrici, di ventilazione, illuminotecnica ed acustici;
- d) elenco degli attrezzi sportivi previsti per lo svolgimento della pratica sportiva;
- e) programma di utilizzazione con l'indicazione del previsto bilancio gestionale; nel programma dovranno essere riportati anche i dati relativi alla popolazione ed ai praticanti del bacino d'utenza dell'intervento.

2.5.3 - Dichiarazione che attesti:

- a) la conformità delle opere oggetto di intervento alle vigenti normative, con espresso riferimento a quelle urbanistiche e ambientali, statiche, di sicurezza, igieniche, per il contenimento dei consumi energetici, per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) conformità degli attrezzi sportivi alle normative delle Federazioni per il livello di pratica previsto, nonché conformità degli stessi alle eventuali normative tecniche che ne stabiliscono le caratteristiche (UNI, EN, ISO);
- c) l'avvenuta redazione degli elaborati previsti dalla vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e l'avvenuta redazione del piano gestionale.

2.5.4 - Disegni in scala opportuna (1:1000 – 1:500 per planimetrie di inquadramento; 1:200 per le planimetrie generali; almeno 1:200 per le planimetrie ai piani, i prospetti e le sezioni; almeno 1:20 per i particolari costruttivi), datati, che illustrino compiutamente l'intervento, comprendenti:

- Logo of the Italian Olympic Committee (CONI) and the Italian National Olympic Committee (C.O.N.I.)
- a) rilievi piano altimetrici, inserimento urbanistico con stralcio dello strumento urbanistico;
 - b) planimetria generale dell'area di intervento con indicazione di viabilità e parcheggi;
 - c) planimetria con l'indicazione dell'orientamento, corredata da sezioni, almeno due, per illustrare i profili significativi dell'intervento, anche in rapporto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti;
 - d) per gli impianti con più di 100 spettatori: planimetria generale con l'indicazione dei percorsi per l'accesso e l'allontanamento dei diversi utenti (pubblico, praticanti e, ove previsto dalle norme di sicurezza, dei mezzi di soccorso e pubblica sicurezza), con l'indicazione delle vie d'esodo e del loro dimensionamento, delle separazioni, se previste, dell'area a servizio dell'impianto e del relativo dimensionamento, come previsto dalla legislazione vigente;
 - e) planimetrie quotate dei vari livelli con indicazione delle destinazioni d'uso dei locagli, degli apparecchi sanitari e degli arredi fissi, delle strutture portanti, dei locali destinati agli impianti tecnologici;
 - f) tutti i prospetti e le sezioni quotate (minimo due, trasversale e longitudinale) con indicazione di altezze nette: spessore dei solai, altezza complessiva degli edifici;
 - g) planimetrie, sezioni e particolari costruttivi delle tribune per il pubblico, se presenti;
 - h) planimetrie di tutti i campi, piste, pedane, vasche, ecc., con indicazioni quotate delle segnature;
 - i) particolari costruttivi quotati, degli elementi di maggiore interesse sportivo, quali: drenaggi, pavimentazioni, recinzioni, pedane, bordi vasche, scale di smistamento, posti per il pubblico;
 - j) planimetrie con l'indicazione delle principali condizioni ambientali per gli spazi di attività sportiva ed i servizi (temperatura invernale, numero ricambi orari per ventilazione, numero ricicli orari per le vasche, livello d'illuminamento);
 - k) per gli impianti con più di 100 spettatori: verifica delle condizioni di visibilità per i posti spettatori in più sezioni significative; tali condizioni si intendono soddisfatte se rispondenti a quanto previsto nel D.M. 18/03/96 e successive modifiche;
 - l) per gli impianti per lo spettacolo sportivo con più di 4.000 spettatori al chiuso e più di 10.000 all'aperto: verifica delle condizioni di illuminamento degli spazi di attività effettuata in conformità a quanto previsto dalle Norme CONI.

Per gli interventi che prevedono la modifica di situazioni preesistenti, dovrà essere illustrata anche la situazione preesistente; per gli stralci, questi dovranno essere chiaramente individuabili nei disegni.

2.5.5 - Computo metrico e stima dell'intervento con quadro riepilogativo; per gli interventi di tipo misto il computo metrico, la stima ed il quadro riepilogativo devono essere riferiti alle sole opere sportive.

2.5.6 - Ricevuta del versamento delle somme di cui al successivo articolo 2.6.

2.6 - Oneri a carico dei richiedenti i pareri

Sono a carico dei richiedenti i pareri le spese amministrative, stabilite forfetariamente come segue:

- a) € 50,00 per importo delle opere fino a € 258.228,45;
- b) € 100,00 per importi superiori fino a € 1.032.913,80;
- c) € 150,00 per importi delle opere di competenza della C.I.S. Nazionale fino a € 2.065.827,60;
- d) € 200,00 per importo delle opere superiore a € 2.065.827,60.

Le modalità di versamento dei suddetti rimborsi sono stabilite con deliberazione della Giunta Nazionale e indicate nella modulistica specifica.

2.7 - Conferenze dei servizi

Il parere di competenza della Commissione Impianti Sportivi Nazionale, stante la natura collegiale dello stesso, non può essere delegato ad altri. Pertanto nelle Conferenze dei Servizi convocate ai sensi delle disposizioni legislative al riguardo, potrà essere nominato dalla C.I.S. Nazionale un proprio rappresentante, con il compito di riportare in sede di conferenza il parere espresso dalla Commissione. Tale funzione può essere svolta anche dal Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva, competente per territorio.

Per i pareri di competenza dei Comitati Provinciali, potrà essere delegato ad esprimere il parere in seno alle suddette conferenze, da parte del Presidente del Comitato Provinciale competente per territorio, il Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva.

Ai Consulenti, ove operanti fuori sede, spetta il rimborso delle spese di trasferta secondo le modalità previste per gli organi tecnici delle strutture territoriali del CONI.

Art. 3 - PARERI PER LA VIGILANZA

I pareri hanno per oggetto gli interventi relativi agli impianti sportivi rientranti nelle definizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, richiamato all'articolo 1.2 del presente regolamento.

Tali pareri sono espressi nei confronti delle Commissioni di vigilanza per quanto previsto dall'Art. 3 del citato decreto, ovvero delle Prefetture, per quanto previsto dall'Art. 22 del decreto medesimo, limitatamente agli aspetti tecnico sportivi, in base alle norme emanate dal CONI ed a quelle delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate.

La segnalazione dei nominativi dei rappresentanti tecnici del CONI è effettuata dai Presidenti dei Comitati Provinciali.

Art. 4 - PARERI TECNICI RELATIVI A CONVENZIONI SPECIFICHE E PARERI PER ACQUISTO DI ATTREZZI E ATTREZZATURE SPORTIVE

I pareri relativi ad interventi rientranti nell'ambito di convenzioni stipulate tra il CONI, o tra il Comitato Regionale del CONI all'uopo delegato, ed altri soggetti, nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente e che comportano la realizzazione di opere assimilabili agli impianti sportivi ovvero opere comunque necessarie per le finalità specificate nelle convenzioni stesse, sono espressi dai Presidenti dei Comitati Provinciali competenti per territorio,

previo esame tecnico effettuato dal Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva; l'esame tecnico può essere demandato alla C.I.S. Regionale.

L'esame tecnico è effettuato sulla base delle indicazioni riportate nelle Convenzioni, delle norme CONI, per quanto applicabili, ovvero in conformità ad indicazioni fornite dal Segretario Generale del CONI in relazione all'argomento specifico della convenzione.

I pareri per l'acquisto di attrezzi o attrezzature occorrenti per la pratica sportiva, ove previsti per l'ottenimento di forme di finanziamento da parte dell'I.C.S., sono espressi dai Presidenti dei Comitati Provinciali competenti per territorio, previo esame tecnico effettuato dal Consulente Provinciale per l'impiantistica sportiva circa la loro rispondenza alle norme delle Federazioni sportive. La valutazione è effettuata sulla documentazione prodotta dai richiedenti il parere, alla quale dovranno essere allegare, le certificazioni di rispondenza alle normative delle Federazioni per il livello di pratica previsto, alle eventuali normative UNI, EN, ISO, ecc. (per gli attrezzi e attrezzature per i quali tale normativa esiste) ovvero apposita dichiarazione di rispondenza funzionale da parte dei richiedenti.

Per le altre modalità operative si farà riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli articoli 2.3 e 2.5.

Sono a carico dei richiedenti i pareri gli oneri di cui all'articolo 2.6.

Art. 5 - PARERI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI MUTUI I.C.S.

Per le opere ammesse a forme di finanziamento da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), sono previsti i seguenti tipi di pareri:

5.1 - Pareri per la concessione dei mutui

Detti pareri finalizzati all'individuazione delle opere ammesse a finanziamento ed alla ripartizione dei relativi importi, per i contratti di mutuo sono espressi nei confronti dell'I.C.S. individuando, in base alla documentazione di progetto, le opere ammissibili alle forme di finanziamento agevolato in relazione alla regolamentazione dell'I.C.S. a riguardo. Sono espressi:

- dai Consulenti Tecnici Regionali per i finanziamenti di opere per le quali il parere è di competenza della C.I.S. Nazionale;
- dai Consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva, per i restanti finanziamenti.

I suddetti pareri sono trasmessi all'I.C.S., a firma dei Consulenti, allegandoli ai pareri formulati dalla C.I.S. Nazionale o dai Comitati Provinciali.

Per la formulazione dei suddetti pareri è previsto un compenso la cui entità è stabilita a seguito di accordi con l'I.C.S. con deliberazione della Giunta Nazionale.

5.2 - Pareri per l'erogazione dei mutui

Detti pareri si riferiscono alla conformità delle opere realizzate alle condizioni previste nei contratti di mutuo e sono finalizzati all'erogazione delle rate di finanziamento.

Sono espressi nei confronti dell'I.C.S. dai Consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva, a seguito di specifici incarichi conferiti dai Presidenti dei Comitati Provinciali,

verificando, sulla base dei documenti contabili dei lavori, la rispondenza di quanto eseguito alle condizioni previste nel contratto di mutuo per l'erogazione delle relative rate. La verifica attiene esclusivamente i rapporti tra contraente il mutuo e l'Istituto; non è pertanto assimilabile alle verifiche di competenza di altri organi tecnici o amministrativi che curano i rapporti tra stazione appaltante ed esecutore delle opere, né, ovviamente, le sostituiscono. I pareri sono inviati direttamente all'I.C.S. da parte dei Consulenti Provinciali per l'impiantistica sportiva. Per gli interventi effettuati dal CONI, il parere per l'erogazione delle rate di mutuo è di competenza del funzionario del CONI responsabile del procedimento.

Per i suddetti pareri è previsto un compenso proporzionato all'importo delle opere ammesse a mutuo calcolato applicando le percentuali di cui alla Tabella C, senza reparto, prevista dall'articolo 19-b della Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'architetto e dell'ingegnere (Legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche), ridotta del 35%. Il riferimento a tale tabella deve intendersi unicamente strumentale al calcolo del compenso.

Art. 6 - FIGURE E COMPITI DELLA STRUTTURA PERIFERICA

Le figure sono quelle definite dal Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI che, sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva, sono chiamate a svolgere i compiti specifici definiti nel presente regolamento.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento annulla tutte le disposizioni precedentemente emanate al riguardo.





Ufficio Organi Societari e Collegiali
ac prot. n. 65

Roma, 2 marzo 2007

Ministero Politiche Giovanili e
Attività Sportive

Oggetto: **deliberazione n. 1354** concernente l'aggiornamento del "Regolamento per l'ammissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, allegata alla presente si trasmette copia del provvedimento in oggetto, deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 28 febbraio 2007.

Distinti saluti.

*Il Segretario Generale
(Raffaele Pagnozzi)*

